

RELALAZIONE PARERE SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE

Oggetto: *Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali"*

- CUP: E86J17000550003 – CIG: 73382492A5"
- Ditta: Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693)
- Contratto: Rep. n. 208 del 13.07.2018 (registrazione Serie 1T, numero 2569 del 27.07.2018)

Relazione parere sulla disapplicazione delle penale per ritardata ultimazione dei lavori

RELAZIONE - PARERE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto di variante dei "Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003) per l'importo complessivo di euro 250.444,27 di cui euro 205.050,27 per lavori ed euro 45.394,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto invariato rispetto a quello approvato con precedente deliberazione n. 169/2017;

Visto il quadro tecnico economico della variante di cui sopra, come sotto riportato:

Quadro tecnico economico		
Importo lavori a misura		205.050,27
Incidenza lavori edili	66%	137.015,64
Incidenza impianti	34%	68.034,63
Totale		205.050,27
A detrarre l'incidenza oneri per la sicurezza		6.151,50
Importo soggetto a ribasso d'asta		198.898,77
Somme a disposizione:		
IVA 10% (10 %)		20.505,03
Incentivazione (2 %)		4.101,01
Oneri tecnici		12.500,00
Contributo Cassa prev. 4%		500,00
Relazione geologica e geotecnica		2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%		80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica		4.219,82
Contributo SUA, ANAC e Imprevisti		1.488,14
Totale somme a disposizione		45.394,00
Totale di progetto		250.444,27

Vista la relazione sul conto finale da me redatta in data 16/09/2020, da cui è stato rilevato un ritardo sulla fine dei lavori di 270 giorni naturali e consecutivi;

Vista la nota dell'Impresa Beta Costruzioni del 13/10/2020, riguardante la richiesta di annullamento della penale;

si sottolinea quanto segue:

- i lavori dovevano durare 160 giorni naturali e consecutivi dal giorno 23/10/2018, giorno della consegna;
- vista la necessità di una variante per cause imprevedibili si è determinata una sospensione di ben duecentodue (202) giorni naturali e consecutivi comprensivi di un aumento di 30 giorni dovuti alla variante;
- che la nuova data di fine lavori era il 21/10/2020;
- che ci sono stati ben 51 giorni di sospensioni non imputabili all'impresa ma all'emergenza covid-19;

- rimangono 219 giorni di ritardo che l'impresa appaltatrice ha giustificato con nota del 13/10/2020 di cui sopra;

Chiarito quanto scritto sopra, la direzione lavori scrive quanto segue :

- la variante ha comportato una diversificazione delle lavorazioni e la necessità di una riorganizzazione da parte dell'impresa sia del programma delle lavorazioni, delle ditte subappaltatrici e del reperimento materiali; quindi si ritiene che:
 1. parte del ritardo dovuto non sia imputabile direttamente alla volontà dell'impresa;
 2. i 60 giorni stimati per il reperimento dei materiali sia compatibile con tali problematiche;
 3. così come i 75 giorni di ritardo dovuto alle ditte subappaltatrici e alle interferenze con le ditte esecutrici degli impianti, in particolare. Infatti successivamente all'emergenza covid-19 vi era l'obbligo di non avere sovrapposizione di imprese, in attuazione di quanto predisposto dell'art. 7 del "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI" all'interno del cantiere è stata predisposta (da parte del coordinatore) la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione delle lavorazione e consentendo l'ingresso in cantiere di una sola ditta alla volta con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, di creare minor assembramenti possibili compatibilmente con gli spazi effettivi.
- i ritardi dovuti all'emergenza Covid-19 periodo (14/03/2020 al 04/05/2020) già detratto dai giorni complessivi di ritardo passando da 270 a 219 di giorni (51 giorni), considerando il riavvio delle produzioni non istantaneo, si ritiene di doverlo aumentare di almeno 15 giorni per rendere operativi gli approvvigionamenti;
- per quanto riguarda i dati pluviometrici, visto che il periodo che va da settembre 2019 a luglio 2020 prevede almeno 6 mesi di mesi non favorevoli a livello climatico, ne consegue che il termine dei lavori vada ristabilito in funzione dell'incidenza negativa del clima sulla produttività. Inoltre considerando anche, maggio, giugno 2020 come due mesi con una media di circa 70 mm di pioggia, superiore alla media degli ultimi anni di circa il 6% (riferimento meteo Assam regione marche); si ritiene ammissibile considerare circa 39 giorni di condizione climatiche avverse per cui l'impresa non ha potuto lavorare.
Da queste considerazioni, pur l'appaltatore non avendo diritto a ottenere sospensioni o termini supplementari per le condizioni climatiche avverse, rientranti nella prevedibilità e quindi tenute in conto nella determinazione del tempo contrattuale; resta comunque da tener conto che lo slittamento temporale delle fasi dovuto, sia alla variante, sia all'emergenza Covid-19, ha comunque inciso sul diverso tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quello previsto in fase progettuale.
Si può ritenere quindi compatibile un ulteriore ritardo di circa 39 giorni.

Tenuto conto di quanto detto sopra, si possono giustificare $(60+75+15+39)=189$ giorni di ritardo sui 219 complessivi; restano quindi ingiustificati circa 30 giorni.

Montegiorgio li 23/10/2020

Il Tecnico

